



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 2289 del 31/10/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 628 del 31/10/2023

PROPOSTA N. 3025 del 31/10/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI IN LOCALITÀ ACQUAVIVA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, c. 1 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A024B28A33

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI IN LOCALITÀ ACQUAVIVA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, c. 1 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A024B28A33

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all'ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, denominata "Lavori Pubblici e Manutenzione";

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi Comunali Approvato Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2016 come modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 5 del 28/12/2017;

PREMESSO CHE:

- L'impianto sportivo sito nel Comune di Teramo, in località Acquaviva, è dotato di due piscine, una coperta ed una scoperta;
- Entrambe le piscine, realizzate in tempi diversi, hanno bisogno, per il loro regolare funzionamento, di consistenti interventi di ristrutturazione sia a livello strutturale che impiantistico oltre che a livello funzionale;
- Da anni, ritenendo il servizio di primaria importanza per la collettività in quanto le piscine vengono utilizzate per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, motorie di base per i soggetti diversamente abili, e riabilitazione post traumatiche e che garantire il funzionamento costituiva un elemento fondamentale ed indispensabile per le Associazioni sportive, per le Scuole e gli Enti, quali il corpo dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana, tali impianti sono affidati in concessione a società esterne a causa della impossibilità dell'Ente di gestire direttamente

l'impianto sportivo in questione sia per la carenza di organico con profilo professionale specialistico atto ad assicurare la conduzione della struttura sportiva in argomento, sia per l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni sulla base delle risorse finanziarie dell'Ente sia contenere le spese correnti di bilancio.

- Al fine di garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia degli impianti, assicurare il buon funzionamento delle Piscine Comunali con la finalità di diffondere comunque la pratica sportiva, coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità e assecondare e sviluppare la domanda di sport e di ricettività, da ultimo, a seguito di avviso di gara prot. n. 4220 del 22/01/2018, e aggiudicazione definitiva avvenuta con Provvedimento Dirigenziale n. 464 del 04/04/2018, con **atto rep. n. 5739 del 22/08/2018** veniva affidata la concessione del complesso sportivo denominato "PISCINE COMUNALI IN LOCALITÀ ACQUAVIVA" alla Associazione temporanea di imprese costituitasi tra la "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (mandataria), l'Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA TERAMO NUOTO, l'Associazione DELFINO CLUB TERAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, l'Associazione H2O TERAMO POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, l'Associazione A.S.D RARI NANTES L'AQUILA e la PINGUINO NUOTO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA";
- Nella suddetta concessione, della durata di anni 2 (1 anno, prorogabile di un ulteriore anno), il canone annuale veniva fissato in €. 39.000,00 più IVA ponendo in capo al concessionario la manutenzione ordinaria ed in capo al concedente la manutenzione straordinaria del complesso sportivo.
- Con Delibera della Giunta Municipale n. 132 del 19/04/2019, veniva utilizzata l'opzione della proroga della Convenzione Rep. n. 5739 del 22/08/2018, ai sensi dell'art. 6 della stessa, di un anno a far data dalla precedente scadenza fissata al 22/08/2019 pertanto posticipando la scadenza al 22/08/2020 e veniva approvato lo scomputo del canone di €. 39.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria riconosciuti e dell'importo complessivo pari ad €. 39.745,73 nonché l'approvazione della fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe e la sostituzione di n. 10 valvole a farfalla per un importo complessivo pari ad €. 12.282,96 IVA compresa;
- A seguito del verificarsi della pandemia da virus CONVID 19, che in particolare a livello nazionale ha determinato la chiusura di tutti gli impianti sportivi nonché un panorama di oggettiva incertezza circa l'utilizzo futuro degli stessi, con atto della Giunta Comunale n. 180 del 21/08/2020, venivano rideterminate le condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite della convenzione rep. n. 5739 del 22/08/2018, ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in ragione della sospensione delle attività sportive, e venivano rideterminati in particolare, la durata del rapporto, estendendola di un anno, tenuto conto anche dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno (durata pari a quella originariamente prevista in sede di gara), e il canone concessorio per il 1° anno di proroga (stagione 2020/2021) da € 39.000,00 oltre IVA al 22%, (giusto art. 4 della convenzione REP. 5739/2018) ad €. 10.000,00 annue più IVA al 22%, e quindi dell'importo complessivo pari ad €. 12.200,00;
- Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica e delle conseguenze ad esso connesse, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, con successiva Deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 01/02/2023 veniva deliberato di rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite della convenzione rep. n. 5739 del 22/08/2018, ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", di rideterminare la durata del rapporto concessorio, estendendolo fino al 31/08/2023, e di rideterminare il canone concessorio per il la stagione 2021/2022 da € 10.000,00 oltre IVA al 22%, (giusto art. 4 della convenzione REP. 5739/2018) ad €. 0,00.
- In conseguenza delle deliberazioni sopra citate l'attuale convenzione prevede una scadenza al 31/08/2023, scadenza oltre la quale l'Amministrazione, al fine di valutare l'organizzazione di una futura gestione, deve porre in essere una serie di interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione sia a livello funzionale e distributivo, che strutturale ed impiantistico. Interventi tutti non celermente realizzabili date le attuali carenze di risorse finanziarie dell'Ente.
- Non risulta mutata la dotazione organica del personale che allo stato attuale non è dotata di profili professionali specialistici atti ad assicurare la conduzione della struttura sportiva in argomento, sia per l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni sulla base delle risorse finanziarie dell'Ente sia contenere le spese correnti di bilancio.

DATO ATTO CHE il complesso delle Piscine Acquaviva è interessato da diverse criticità strutturali e manutentive che rendono necessari alcuni interventi di profonda ristrutturazione delle strutture esistenti;

ATTESO CHE il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi Comunali Approvato Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2016 come modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di

Consiglio n. 5 del 28/12/2017 prevede all'art. 19 **"Ristrutturazione e gestione degli impianti sportivi"** quanto segue *"1. Qualora un Soggetto Sportivo o un Soggetto Privato (Impresa) presenti un progetto di ristrutturazione e gestione di impianti sportivi e l'Amministrazione Comunale lo ritenesse meritevole di approvazione, non si applicheranno le previsioni di cui al presente Capo III e la Giunta Comunale avvierà, sul progetto presentato, una procedura ad evidenza pubblica secondo la vigente normativa"*;

VISTO L'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espressamente prevede che *"gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di Lavori di pubblica utilità. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. L'amministrazione aggiudicatrice valuta entro il termine perentorio di tre mesi la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione"*;

CONSIDERATO CHE:

- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 48741 del 15/09/2015, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", proponeva all'attenzione dell'amministrazione un progetto di ristrutturazione (ampliamento, adeguamento e messa a norma) e relativa gestione dell'impianto natatorio del Comune con un investimento complessivo pari ad € 1.800.000,00 e la previsione di un contributo annuale da parte dell'Ente pari ad € 95.000,00;
- con nota Protocollo n. 53996 del 01/10/2015, l'ufficio tecnico richiedeva alla "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", un'integrazione ai sensi dell'art. 153, comma 19 del D. LGS 163/2006 a quanto proposto, fissando il termine di 60 giorni per l'invio della relativa documentazione;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 67126 del 30/11/2015, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" chiedeva un differimento al 05/01/2016 come data per la presentazione della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 153, comma 19 del D. LGS 163/2006 giusta nota prot. n. 53996 del 01/10/2015;
- con nota prot. 68849 del 10/12/2015, si concedeva alla "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" un differimento di detto termine al 05/01/2016;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 74156 del 30/12/2015, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" chiedeva un ulteriore differimento al 30/01/2016 come data per la presentazione della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 153, comma 19 del D. LGS 163/2006;
- con nota prot. 347 del 05/01/2016, si concedeva alla "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" un differimento di detto termine al 30/01/2016;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 5357 del 28/01/2015, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" chiedeva un ulteriore differimento al 15/03/2016 come data per la presentazione della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 153, comma 19 del D. LGS 163/2006;
- con nota prot. 9360 del 19/02/2016, si concedeva alla "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" un differimento di detto termine al 15/03/2016;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 14116 del 15/03/2016, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in relazione al Project financing delle "Piscine Acquaviva" trasmetteva duplice copia del progetto preliminare unitamente al Piano Economico Finanziario Asseverato, alla Relazione esplicativa del Piano Economico ed allo Schema di Convenzione;
- con nota prot. 24205 del 02/05/2016, si chiedevano integrazioni e chiarimenti alla "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" relativamente al Progetto Preliminare trasmesso con la nota sopra citata;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 32272 del 03/06/2016, la "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", inviava le integrazioni richieste;
- con nota Prot. 47401 del 3/08/2016, l'Ufficio Tecnico convocava Conferenza dei Servizi Decisoria al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta ed altri atti di assenso, richiesti dalle leggi statali, regionali, nonché i pareri necessari alla prosecuzione dell'iter;
- con acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 49748 del 22/08/2016, in riferimento alla seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria, per la valutazione del Progetto del Progetto Preliminare, perveniva da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, parere favorevole sul progetto presentato con prescrizioni;

- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 52516 del 06/09/2016, in riferimento alla seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria, per la valutazione del Progetto del Progetto Preliminare, perveniva da parte del CONI, comunicazione circa la necessità di richiedere il parere attraverso la procedura informatica disponibile all'indirizzo web del CONI stesso;
- con nota del 20/09/2016, in riferimento alla seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria, per la valutazione del Progetto del Progetto Preliminare, perveniva da parte del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo, parere favorevole sul progetto con prescrizioni;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 35844 del 34/05/2017, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" trasmetteva, a seguito di richiesta dell'Ente con nota prot. 24205 del 02/05/2016, documentazione integrativa alla pratica di che trattasi;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 68455 del 12/12/2018, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" chiedeva di conoscere lo stato dell'iter autorizzativo del progetto;
- con nota Prot. 20803 del 02/04/2019, in risposta alla nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 68455 del 12/12/2018, l'Ente comunicava l'impossibilità di prevedere nella redazione dei bilanci pluriennali una compartecipazione così come considerata nel Piano Economico Finanziario trasmesso, chiedendo una rimodulazione della proposta prevedendo l'abbattimento totale degli oneri posti in capo all'Amministrazione, azzerando il contributo annuale richiesto;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 39808 del 26/06/2019, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" chiedeva un ulteriore differimento al 10/08/2019 come data per la presentazione della proposta rimodulata;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 5429 del 24/01/2020, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" trasmetteva nuova proposta aggiornata del Progetto di Project Financing in questione;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 26940 del 18/05/2020, l'amministratore unico della "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" chiedeva nuovamente di conoscere lo stato dell'iter autorizzativo del progetto;

DATO ATTO CHE:

- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 50403 del 22/08/2019, l'amministratore unico della "LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA", trasmetteva in regime di Project Financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., copia del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente la "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO ACQUAVIVA DI TERAMO";
- con nota protocollo n. 3734 del 16/01/2020, l'ufficio, avviata l'attività di istruttoria di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente la "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO ACQUAVIVA DI TERAMO", chiedeva alla "LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA", un'integrazione in merito alla carenza riscontrata nelle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell'art. 183 del D. Lgs 50/2016, in particolare circa il possesso dei requisiti di cui al comma 8 dello stesso articolo;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5944 del 28/01/2020, la "LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA", dava adeguata giustificazione circa quanto richiesto con la nota prot. 3734 del 16/01/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

- con nota Prot. 7353 del 04/02/2021, il Comune di Teramo, visto il lasso di tempo trascorso in emergenza COVID-19, chiedeva conferma della validità della proposta presentata alla "LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA", al fine di procedere alla valutazione del progetto acquisito al protocollo dell'Ente al n. 50403 del 22/08/2019;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 21071 del 08/04/2021, la "LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA", confermava la validità della proposta presentata con nota prot. 50403 del 22/08/2016;
- con nota Prot. 7342 del 04/02/2021, il Comune di Teramo, visto il lasso di tempo trascorso in emergenza COVID-19, chiedeva conferma della validità della proposta presentata alla "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", al fine di procedere alla valutazione del progetto acquisito da ultimo al protocollo n. 5429 del 24/01/2020;
- con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 8593 del 11/02/2021, la "PRETUZIANA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", confermava la validità della proposta presentata con nota prot. 5429 del 24/01/2020;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5: Inclusion e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: "Sport e inclusione sociale" - Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale";

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all'articolo 2, comma 4, ha stabilito che "nell'ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi 3 **dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport**";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTO il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

■ milestone M5C2-21, entro il T1 2023: "Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:

a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;

b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;

c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.).

L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241";

■ target M5C2-22, entro il T2 2026: "Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive.

Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati.

Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

TENUTO CONTO di quanto chiarito dalla circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente indicazioni attuative di quanto disposto dal sopracitato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021;

RITENUTO di dover assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e che, pertanto, è necessario definire criteri stringenti e selettivi per individuare i potenziali territori che presentano una situazione di maggior disagio economico e sociale e di maggior carenza di impianti, partendo da un patrimonio conoscitivo oggettivo, basato sulle risultanze derivanti dall'analisi e dall'esame del censimento nazionale degli impianti sportivi;

VISTO il decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali necessari all'espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione", ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione”;

VISTO l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti ai "Cluster 1" (CUP J55E22000170006) e "Cluster 2" (CUP J53I22000120006);

ATTESO che il Comune di Teramo a seguito di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico è risultato beneficiario dei seguenti interventi:

- CLUSTER 1 – AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI – Importo a valere sulle risorse del PNRR € 1.300.000,00 – CUP D45B22000220006 per il quale è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione del finanziamento tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Teramo in data 09/11/2022;
- CLUSTER 2 – RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ACQUAVIVA – Importo a valere sulle risorse del PNRR € 1.000.000,00, Compartecipazione del Beneficiario € 1.200.000,00 - CUP D44J22000110009 per il quale è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione del finanziamento tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Teramo in data 09/11/2022;

ATTESO CHE:

- con nota prot. n. 59256 del 08/09/2022 il Comune di Teramo, facendo seguito alla proposta presentata dalla "LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA", chiedeva alla stessa, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo negoziale relativa al finanziamento di cui al PNRR – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (MSC2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – Cluster 1 e 2, nel quale risulta inserito l'intervento di Riqualificazione Edilizia, Impiantistica e energetica delle vasche della Piscina coperta e scoperta e del fabbricato servizi/spogliatoi del complesso Acquaviva per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui 1.000.000,00 finanziato dal PNRR, conferma circa la volontà di rimodulare la proposta presentata in funzione del finanziamento di cui sopra e nel rispetto dei relativi termini (aggiudicazione lavori entro e non oltre il 31/03/2023) ed in particolare conferma dell'impegno al rilascio di Polizze assicurative;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 59409 del 08/09/2022 la "LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA" confermava la volontà di rimodulare la proposta di Project financing in funzione del finanziamento PNRR nel rispetto dei nuovi termini nonché l'impegno al rilascio delle relative polizze assicurative;

- con nota prot. n. 72166 del 26/10/2022 il Comune di Teramo chiedeva alla “LANDBAU SOCIETÀ DI INGEGNERIA”, visto il decreto di approvazione dell’elenco n. 5b) Cluster 2 per l’ammissione al finanziamento PNRR, la rimodulazione della proposta da presentarsi entro e non oltre il 30/11/2022;
- con nota prot. n. 59259 del 08/09/2022 il Comune di Teramo, facendo seguito alla proposta presentata dalla “PRETUZIANA SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, chiedeva alla stessa, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di approvazione dell’elenco dei Comuni ammessi alla fase concertativo negoziale relativa al finanziamento di cui al PNRR – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2, nel quale risulta inserito l’intervento di Riqualficazione Edilizia, Impiantistica e energetica delle vasche della Piscina coperta e scoperta e del fabbricato servizi/spogliatoi del complesso Acquaviva per l’importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui 1.000.000,00 finanziato dal PNRR, conferma circa la volontà di rimodulare la proposta presentata in funzione del finanziamento di cui sopra e nel rispetto dei relativi termini (aggiudicazione lavori entro e non oltre il 31/03/2023) ed in particolare conferma dell’impegno al rilascio di Polizze assicurative;
- con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 59747 del 09/09/2022 la “PRETUZIANA SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA” confermava la volontà di rimodulare la proposta di Project financing in funzione del finanziamento PNRR nel rispetto dei nuovi termini nonché l’impegno al rilascio delle relative polizze assicurative;
- con nota prot. n. 72174 del 26/10/2022 il Comune di Teramo chiedeva alla “PRETUZIANA SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, visto il decreto di approvazione dell’elenco n. 5b) Cluster 2 per l’ammissione al finanziamento PNRR, la rimodulazione della proposta da presentarsi entro e non oltre il 30/11/2022;
- con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 81684 del 30/11/2022 la “PRETUZIANA SPORT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA” chiedeva una proroga per la presentazione della rimodulazione della proposta al 10/12/2022;
- con nota prot. 8165 del 02/12/2022, il Comune di Teramo, non concedeva la proroga richiesta;

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 2455 del 12/12/2022 veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ACQUAVIVA** l’Ing. Coletta Puritani;

TENUTO CONTO l’opera di cui sopra era inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, annualità 2022 per l’importo complessivo pari ad € 2.200.000,00;

ATTESO CHE con note acquisite al protocollo dell’Ente ai n.ri 84762, 84763, 84764, 84786, 84788, 84790 del 14/12/2022, n. 87055 del 22/12/2022, 88626 del 28/12/2022, la Società proponente Pretuziana Sport S.r.l. avvalendosi degli studi di progettazione della Società di Ingegneria landBAU s.r.l. Società di Ingegneria, dei professionisti Marco Berardinucci e Arch. Gianluca Mezzanotte e dallo Studio DIMENSO dei professionisti Arch. Pasquale Gambacorta e Arch. Filippo Gagliardi, ha presentato all’Amministrazione committente la Proposta rimodulata di finanza di progetto dei lavori denominati “RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA”

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità della proposta presentata dalla Società proponente, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con i Professionisti in data 30/12/2022, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d’ufficio, nelle more dell’acquisizione dei seguenti pareri e/o autorizzazioni e/o asseverazioni necessarie: Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011, Parere della ASL Teramo, Parere ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parere del CONI, Asseverazione del PEF;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 30/12/2022 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica;

PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione della Ditta Proponente Pretuziana Srl, trasmessa in data 26/01/2023, Prot. n. 6713 e successive comunicazioni del 15/02/2023 prot. n. 12043, 12048, 12055 e prot. n. 12473 del 16/02/2023 finalizzata all’acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le

Province di Teramo e L'Aquila sulla proposta di project financing relativa ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA**;

VISTA il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Teramo e L'Aquila prot. n. 2189 del 16/02/2022 ed il relativo riscontro del Comune di Teramo con nota prot. n. 14705 del 24/02/2023;

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla Ditta Pretuziana Sport srl al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 19/01/2023, Prot. n. 592, finalizzata all'acquisizione del parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla proposta di project financing relativa ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA**;

VISTA la VALUTAZIONE SUL PROGETTO ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 959 del 27/01/2023 nella quale lo stesso esprime **parere favorevole** sul progetto per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio;

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla Ditta Pretuziana Sport srl al CONI in data 14/01/2023, finalizzata all'acquisizione del parere di competenza sulla proposta di project financing relativa ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA**;

VISTO il relativo verbale del 25/01/2023 della Commissione Impianti Sportivi, nel quale la stessa esprime **parere preliminare favorevole** sul progetto;

PRESO ATTO della richiesta presentata dalla Ditta Pretuziana Sport srl alla ASL in data 17/01/2023, prot. n. 0004663/23, finalizzata all'acquisizione del parere preventivo per quanto di propria competenza, sulla proposta di project financing relativa ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA**;

VISTO il relativo verbale del 24/01/2023, prot. n. 0006860/23, nel quale la ASL esprime **parere favorevole** sul progetto;

PRESO ATTO delle integrazioni alla proposta di project pervenute da parte del promotore a seguito della elaborazione degli elaborati finalizzati all'acquisizione dei pareri sopra richiamati;

VISTA la nota acquisita al prot. dell'Ente in data 03/03/2023 con cui la Pretuziana Sport S.r.l. rimetteva la proposta di project financing completa a seguito delle modifiche e variazioni richieste del Responsabile Unico dal Procedimento;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità della proposta presentata dalla Società proponente, giusta verbale di verifica redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con i Professionisti in data 03/03/2023, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 03/03/2023 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 433 del 03/03/2023 con il quale si approva il verbale di validazione dello Porposta di Project financig di cui alla proposta presentata dalla Pretuziana Sport S.r.l., da ultimo con nota del 03/03/2023;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- 1) la proposta dell'originario importo pari ad € 2.200.000,00 era inserita nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, annualità 2022;
- 2) la proposta di che trattasi, dell'importo complessivo rimodulato pari ad € 3.050.000,00, di cui € 1.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR ed € 2.050.000,00 finanziati mediante apporto di capitale privato, è inserita nel redigendo programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, annualità 2023;
- 3) la somma finanziata con risorse del PNRR trova copertura al capitolo 26013/0 (e relativo capitolo di entrata 779/19) del redigendo bilancio 2023/2025, annualità 2023 come riprogrammazione temporale, ai sensi dei principi contabili vigenti, delle previsioni del Bilancio 2022/2024, annualità 2022;

VISTA la “Verifica della Fattibilità” della proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto, effettuata al responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 181 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la matrice dei rischi redatta dal Responsabile Unico del Procedimento da intendersi quale allegato 3 allo schema di Convenzione;

PRESO ATTO della sussistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione della fattibilità della proposta di project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che è stato possibile procedere, di conseguenza, per le motivazioni tecniche ed economiche di cui sopra, all’approvazione della proposta di project financing denominata “RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA” come trasmessa dalla Società proponente Pretuziana Sport S.r.l. e validata dal Responsabile Unico del Procedimento giusta verbale in data 03/03/2023, ai fini del successivo espletamento della procedura di scelta del concessionario che avverrà, in applicazione del sopra richiamato articolo 183 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del concessionario attribuendo al proponente il diritto di prelazione in ordine all’aggiudicazione della gara;

ATTESO CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 04/03/2023 veniva deliberato, tra l’altro, quanto segue:

1. **DI PRENDERE ATTO** del verbale di validazione della Proposta di Project Financing, presentata dalla Pretuziana Sport S.r.l., da ultimo con prot. del 03/03/2023, avente ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA” redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 03/03/2023, ed approvato giusta Provvedimento Dirigenziale n. 433 del 03/03/2023;
2. **DI DICHIARARE** fattibile e di pubblico interesse per il Comune di Teramo, per le motivazioni esposte in narrativa, la proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento della concessione denominata “**RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA**”, presentata dalla Pretuziana Sport S.r.l., da ultimo con nota del 03/03/2023;
3. **DI APPROVARE**, pertanto, la proposta di Project Financing della suddetta società, ai sensi dell’art. 183 – comma 15 del D. Lgs. 50/2016 denominata “RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA”, trasmessa a questa Amministrazione da ultimo con nota del 03/03/2023, dell’importo complessivo di € 3.050.000,00,
4. **DI DARE ATTO** che la Società Pretuziana Sport Srl quale “Promotore di finanza di progetto” godrà del diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
5. **DI DARE ATTO** che le spese sostenute dal proponente per la predisposizione della proposta di cui all’art. 183, comma 9 sono quantificate in € 57.500,00;
6. **DI DARE ATTO CHE:**
 - la proposta dell’originario importo pari ad € 2.200.000,00 era inserita nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, annualità 2022;
 - la proposta di che trattasi, dell’importo complessivo rimodulato pari ad € 3.050.000,00, di cui € 1.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR ed € 2.050.000,00 finanziati mediante apporto di capitale privato, è inserita nel redigendo programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, annualità 2023;
 - la somma finanziata con risorse del PNRR trova copertura al capitolo 26013/0 (e relativo capitolo di entrata 779/19) del redigendo bilancio 2023/2025, annualità 2023 come riprogrammazione temporale, ai sensi dei principi contabili vigenti, delle previsioni del Bilancio 2022/2024, annualità 2022;
7. **DI INCARICARE** il Responsabile del Procedimento a dar corso alla procedura di finanza di progetto secondo le modalità di cui all’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e dunque di procedere all’espletamento di gara mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del concessionario attribuendo al proponente di diritto di prelazione in ordine all’aggiudicazione della gara;

RILEVATO CHE nell’elaborato “DOC i Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale” si è riscontrato un mero errore materiale nel calcolo della parcella relativa ai servizi di ingegneria e di architettura e che la Pretuziana Sport. S.r.l. ha rimesso il suddetto elaborato aggiornato in data 06/03/2023;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento ha positivamente verificato la completezza e la conformità dell’Elaborato “DOC i Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale” presentata dalla Società proponente, giusta verbale di verifica

redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e sottoscritto congiuntamente con i Professionisti in data 06/03/2023, materialmente non allegato alla presente deliberazione, ma depositato agli atti d'ufficio;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in data 06/03/2023 il verbale di validazione, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti di ufficio, è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica di cui sopra;

DATO ATTO CHE si è ritenuto necessario e indifferibile, vista la milestone imposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, di **aggiudicazione della Concessione entro il 31/03/2023**, avviare la procedura aperta ai sensi **dell'art. 60 del D.lgs. 50/2026**, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi **dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016** ed in ottemperanza alle **Line Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"** e **Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa"**;

RITENUTO, attesa la milestone imposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, di aggiudicazione della concessione entro il 31/03/2023, di ridurre a 15 giorni i termini minimi stabiliti dall'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;

PRESO ATTO CHE:

1. l'art. 32, comma 2, del DLgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
2. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la certificazione depositata agli atti d'ufficio, redatta dal RUP ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 che ai commi 1 e 3 recita testualmente: "*Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.*" Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso;

DATO ATTO che l'oggetto della concessione consiste nella progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui allo studio di fattibilità tecnico economica e della gestione del complesso delle piscine comunali in località Acquaviva per la durata di 20 anni;

DATO ATTO che:

- con Determina dirigenziale n. 463 dell'08.03.2023 e successivo provvedimento di integrazione n.614 del 25/03/2023 si stabiliva di affidare in concessione, mediante project financing, ai sensi dell'art.183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA" e la gestione delle piscine comunali del complesso sportivo, comprese le aree pertinenti individuate nell'allegato 1 dello Schema di Convenzione, come meglio specificato nella proposta presentata dal soggetto promotore Pretuziana Sport S.r.l., posta a base di gara e approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 4/03/2023, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, stabiliti con i provvedimenti sopra richiamati, per un valore complessivo della concessione pari ad € 13.543.695,20, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016, di cui € 10.800.000,00 per la gestione del complesso delle piscine comunali (oltre IVA di legge), € 2.507.978,39 quale importo per l'esecuzione dei lavori (oltre IVA di legge) ed € 235.716,81 quale corrispettivo per i servizi di progettazione (oltre IVA e oneri previdenziali);

- che con determina dirigenziale n. 657 del 31/03/2023 veniva approvato il bando di gara relativo alla procedura in oggetto;
- che, pertanto, con bando di gara prot. n. 24583 del 31.03.2023, l'Amministrazione Comunale di Teramo indicava per il giorno 17 aprile 2023 ore 9:30, la seduta di gara per l'affidamento dell'appalto in questione e per il giorno 26 aprile 2023, ore 9:30, l'eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO inoltre che:

- Facendo seguito alla pubblicazione del bando di gara in data 31/03/2023 in data 17/04/2023 veniva esperita la prima seduta di gara conclusasi con la decisione della Commissione di richiedere, all'unico operatore economico partecipante coincidente con la ditta proponente, l'integrazione documentale;
- Pertanto, con nota prot. n. 28676 del 18/04/2023, inoltrata tramite piattaforma telematica, si invitava il suddetto operatore economico a produrre la documentazione a sanatoria di quanto già depositato in sede di gara, entro e non oltre le ore 9:00 del 26 aprile 2023.
- Nella successiva seduta di gara del 26/04/2023 la Commissione di gara disponeva l'esclusione del raggruppamento costituito da Abruzzo Sport – Pretuziana Sport. – M.F. S.n.c. di Salvi Fabrizio & C., giusta verbale n. Il avendo riscontrato che:
 1. In riferimento al PASSOE, è stata prodotta una mail con oggetto "Caso#@: 01266403" proveniente dall'indirizzo di posta elettronica cc_noreply@anticorruzione.it riportate il testo "Gentile GABRIELE DI BERARDO, la richiesta in oggetto è stata soddisfatta", da cui, quindi, non emerge l'avvenuta regolarizzazione del citato documento; il RUP, pertanto decide di effettuare una ulteriore verifica direttamente tramite la piattaforma ANAC e riscontra che il PASSOE riporta ancora il nominativo diverso rispetto a quello del mandatario;
 2. Non è stata prodotta la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 pari a € 57.500.00 di cui al punto 9) del bando di gara prot. n. 24583 del 31/03/2023;
- La suddetta esclusione veniva comunicata al citato operatore economico con nota prot. n. 31570 del 28/04/2023;
- L'amministratore Unico della Pretuziana Sport, produceva istanza di riesame della suddetta esclusione tramite la Piattaforma Maggioli e a mezzo di posta elettronica certificata acquisita al protocollo comunale in data 08/05/2023 al n. 33790, evidenziando che il rigore formale con cui la Commissione ha disposto l'esclusione possa essere temperato e mitigato sia in ragione della presenza di un solo concorrente sia in relazione alla natura delle criticità sollevate che, a detta dei concorrenti, non sembrano di portata sostanziale in quanto il PASSOE riporterebbe un altro nominativo perché ci sarebbe stato un cambio di denominazione subito prima della partecipazione alla gara e la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 viene prodotta allegata all'istanza.
- Convocata per le vie brevi la commissione di gara per la valutazione della suddetta richiesta, la stessa, in data 26/05/2023, nel rilevare quanto segue: *"la circostanza relativa al Passoe è stata evidenziata per la prima volta dal raggruppamento solo con l'istanza dell'8.05.2023 nulla emergendo in merito, invece, né dalla documentazione amministrativa prodotta in sede di partecipazione alla gara, né in occasione della sanatoria; lo stesso vale per la cauzione di cui all'art.183, comma 13, del codice, anch'essa prodotta per la prima volta con l'istanza di riammissione in esame, e quindi ben oltre il termine perentorio previsto per il soccorso istruttorio, senza in alcun modo giustificare il motivo del ritardo nell'ostensione del citato documento, atteso che lo stesso doveva essere, in tesi, già in possesso dell'operatore dovendo essere di data antecedente alla scadenza delle offerte, denotando la mancata osservanza dei minimi doveri di diligenza che gravano su coloro che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici"*, e richiamato il principio di autoresponsabilità degli operatori economici confermava l'esclusione già disposta in applicazione del dettato normativo e nel rispetto generale della par condicio, a nulla rilevando che l'operatore in questione fosse l'unico partecipante, atteso che le prescrizioni imposte dalla legge di gara trovano applicazione a prescindere dal numero di partecipanti e che la violazione di una regola di gara, avrebbe potuto potenzialmente ledere chiunque non avesse partecipato perché non nelle condizioni di rispettare quella medesima prescrizione.

RILEVATO CHE a seguito della comunicazione all'operatore economico degli esiti della commissione con nota prot. n. 41418 del 01/06/2023, lo stesso, con pec prot. n. 42143 del 06/06/2026, formulava richiesta per l'avvio di una istanza di precontenzioso congiunta ad ANAC finalizzata a conseguire parere di precontenzioso (con portata vincolante per le parti) allo scopo di chiarire le questioni sollevate dalla commissione di gara. Ciò, tenuto conto che l'eventuale impulso alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'esito favorevole per una delle parti, finirebbe comunque per vanificare gli obiettivi dell'investimento, dal momento che, i vicoli imposti dal PNRR comportano, a pena della perdita del finanziamento che l'aggiudicazione definitiva intervenga entro il prossimo 30 giugno;

VISTO il Regolamento ANAC in materia di precontenzioso di cui alla delibera del Consiglio n. 10 del 09/01/2019 come modificato dalla delibera n. 528 del 12/10/2022;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del sopra citato regolamento, quando l'istanza di precontenzioso è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito;

VISTA la mail del 08/06/2023 del segretario generale dott.ssa Daniela Marini con la quale veniva comunicato che ai sensi del vigente regolamento ANAC "Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera del Consiglio n. 10 del 9 gennaio 2019, come modificato dalla delibera n. 528 del 12 ottobre 2022", articolo 3, (Soggetti richiedenti), comma 2 "*Sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche che esprimono all'esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell'art. 211, comma 1, primo periodo, del codice*". Sul punto ANAC, in apposita FAQ sul procedimento di precontenzioso, in particolare la n. 1, ritiene che per gli enti locali sia legittimato a presentare l'istanza l'organo di vertice della stazione appaltante quale a titolo esemplificativo: Sindaco/Assessore.;

VISTA l'istanza di parere di Precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D.lgs. 50/2016, prot. n. 42985 del 08/06/2023, a firma del Sindaco dott. Gianguido D'Alberto e del rappresentante legale della ditta partecipante alla procedura di gara;

DATO ATTO che le parti interessate hanno dichiarato nell'istanza di parere sopra citato di volersi attenere a quanto sarebbe stato stabilito nel parere;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 47519 del 26/06/2023 e riferita all'istanza congiunta presentata dal Raggruppamento Abruzzo Sport – Pretuziana Sport – M.F. S.n.c. di Salvi Fabrizio e dal Comune di Teramo, con la quale l'ANAC comunicava l'approvazione della delibera n. 274/2013 trasmettendone copia;

ATTESO CHE, giusta delibera ANAC n. 274/2013, in conclusione il Consiglio ritiene, sulla base di quanto considerato e nei limiti delle motivazioni di cui alla delibera stessa, che:

- L'irregolarità del PASSoe non è impeditiva alla partecipazione;
- Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la tardiva produzione della cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.lgs. 50/2016, non determina l'inidoneità dell'offerta del promotore;

VISTO tutto quanto sopra ed in particolare considerato il parere vincolante di cui alla sopra citata delibera ANAC;

VISTA la mail del 05/07/2023 del segretario generale dott.ssa Daniela Marini con la quale si segnalava che è giurisprudenza consolidata che la competenza a disporre l'esclusione/ammissione è del RUP e non della commissione/seggio di gara. L'art. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti al RUP e non all'organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419);

VISTA la nota prot. n. 46580 del 21/06/2023 con la quale si comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, l'iter di avanzamento dell'aggiudicazione della gara di che trattasi;

RITENUTO di dover provvedere a prendere atto del parere ANAC vincolante giusta Delibera n. 274/2023 e pertanto di riammettere alla procedura di gara l'operatore economico escluso come da verbale n. 3 della commissione di gara in data 26/05/2023, nonché di dare mandato alla commissione stessa, istituita ex D.G.M. n. 427 del 10/11/2022, a procedere con l'espletamento delle successive procedure;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 1520 del 12/07/2023 con il quale veniva determinato quanto segue:

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del parere ANAC vincolante, giusta Delibera n. 274/2023, riportante quanto segue: "in conclusione il Consiglio ritiene, sulla base di quanto considerato e nei limiti delle motivazioni di cui alla delibera stessa, che:
 - L'irregolarità del PASSoe non è impeditiva alla partecipazione;
 - Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la tardiva produzione della cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.lgs. 50/2016, non determina l'inidoneità dell'offerta del promotore;"

- 3) **DI RIAMMETTERE** conseguentemente alla procedura di gara l'operatore economico escluso come da verbale n. 3 della commissione di gara in data 26/05/2023;
- 4) **DI DARE MANDATO** alla commissione di gara, istituita ex D.G.M. n. 427 del 10/11/2022, a procedere con l'espletamento delle successive procedure;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito "Servizio Contratti Pubblici" del M.I.T. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 1542 del 19/07/2023 con cui veniva individuata la Commissione Giudicatrice a cui è demandata la valutazione per la scelta della migliore offerta nell'ambito della procedura di gara di che trattasi ai sensi dell'art. 77 comma 1 D.Lgs. 50/2016, nella seguente composizione:

1. Arch. Gianni Cimini, Dirigente dell'Area 7, in qualità di Presidente;
2. Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto;
3. Ing. Nicola D'Antonio, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto;
4. Dott.ssa Valeria Palantrani, Specialista amministrativo contabile, Cat. D, dell'Area 6 del Comune con funzioni di segretario verbalizzante;

VISTO il verbale in data 20/07/2023 della Commissione Giudicatrice come sopra nominata, rimesso al Rup con nota prot. 54096 del 20/07/2023 dal quale si evince che *"all'atto dell'apertura dell'offerta tecnica, il componente della commissione ing. Di Giuseppe Cafà Alessandra fa rilevare la propria incompatibilità, essendo legata da vincolo di parentela entro il sesto grado con uno dei progettisti di cui alla pag. 2 della Relazione Tecnico Illustrativa dell'Offerta, ossia l'Arch. Pasquale Gambacorta della società DIMENSO, circostanza non rilevabile anteriormente all'apertura dell'Offerta stessa in quanto il nominativo dell'Arch. Gambacorta non compariva tra i soggetti incaricati dal Raggruppamento"*;

RILEVATO CHE pertanto il presidente della commissione giudicatrice, prendendo atto dell'incompatibilità di un componente della commissione ha rimesso al responsabile unico del procedimento la sostituzione del componente incompatibile;

DATO ATTO che con P.D. 1613 n. 31/07/2023 veniva individuata, a parziale rettifica del precedente Provvedimento dirigenziale n. 1542 del 19/07/2023, la Commissione Giudicatrice a cui è demandata la valutazione per la scelta della migliore offerta nell'ambito della procedura di che trattasi, nella seguente composizione:

1. Arch. Gianni Cimini, Dirigente dell'Area 7, in qualità di Presidente;
2. Ing. Pierluigi Manetta, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto, in sostituzione dell'Ing. Di Giuseppe Cafà Alessandra;
3. Ing. Nicola D'Antonio, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto;
4. Dott.ssa Valeria Palantrani, Specialista amministrativo contabile, Cat. D, dell'Area 6 del Comune con funzioni di segretario verbalizzante;

RILEVATO CHE con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 59078 del 14/08/2023 la Commissione di gara rimetteva i verbali I, II e III dai quali si evince che il Raggruppamento, unico partecipante, all'esito della procedura di valutazione, risulta aver conseguito il punteggio assoluto di 10/80 e pertanto l'offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio di 45 punti, soglia minima prevista dal bando, non ammettendo il concorrente alla fase successiva di apertura dell'offerta economica.

CONSIDERATO che la convenzione per la gestione delle Piscine Comunali Acquaviva rep. n. 5739 del 22/08/2028 è in scadenza al 31/08/2023, giusta D.G. n. 23 del 01/02/2023;

DATO ATTO che il proponente con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 62097 del 31/08/2023, preso atto delle risultanze della selezione pubblica, ha manifestato la volontà di rimodulare ed adeguare la proposta realizzativa anche tenuto conto delle previsioni del nuovo codice degli appalti entrato in vigore;

DATO ATTO altresì che il D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente al comma 2, lettera a) dell'art. 158 che in caso di procedura in risposta alla quale non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate la procedura può essere reiterata;

VISTO l'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 che testualmente recita: "In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto";

VISTA la nota prot. n. 61940 del 31/08/2023 dell'Avvocatura Comunale;

VISTA la necessità di completare la procedura nei tempi imposti dal finanziamento PNRR, nelle more della conferma dello stesso;

RITENUTO prevalente l'interesse pubblico legato alla realizzazione dell'obiettivo cui è connessa il finanziamento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR;

RITENUTO che la proposta sia tuttora fattibile e di pubblico interesse per il Comune di Teramo secondo quanto già deliberato giusta D.G. n. 52 del 04/03/2023;

DATO ATTO che è possibile procedere alla reiterazione della seriazione procedimentale (gara ad evidenza pubblica), finalizzata all'aggiudicazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sulla reiterazione di gara project da mancata aggiudicazione vd. Cons. Stato, sez. V, 24.01.2019, n. 589; T.A.R. Veneto, sez. I, 1045/2019);

ATTESO che non essendosi addivenuti all'aggiudicazione per ragioni diverse da quelle di ordine puramente formale (nella specie l'offerta tecnica del promotore, unico concorrente, non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando), in sede di rinnovo del procedimento di gara è possibile chiedere al promotore di introdurre migliorie al progetto da rimettere a gara, purché non apportino variazioni essenziali né mutino gli assetti di rischio;

RITENUTO, in attesa della definizione della procedura di gara da reiterarsi ovvero in caso di mancata aggiudicazione della stessa, di voler avviare una procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di sola gestione delle piscine comunali secondo la normativa vigente in materia;

RILEVATO CHE con Delibera di Giunta n. 300 del 31/08/2023 veniva deliberato quanto segue:

1. **DI PRENDERE ATTO** della nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 62097 del 31/08/2023 con la quale il proponente, preso atto delle risultanze della selezione pubblica, ha manifestato la volontà di rimodulare ed adeguare la proposta realizzativa anche tenuto conto delle previsioni del nuovo codice degli appalti entrato in vigore;
2. **DI RITENERE** la proposta di project financing, come già approvata con D.G. n. 52 del 04/03/2023, tuttora fattibile e di pubblico interesse per il Comune di Teramo;
3. **DI DARE MANDATO** all'Area 6 dell'Ente affinché sia reiterata la procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione della concessione di che trattasi mediante procedura ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa richiesta al proponente di introdurre migliorie al progetto da rimettere a gara e purché le stesse non apportino variazioni essenziali né mutino gli assetti di rischio;
4. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione dovrà essere subordinata alla conferma del finanziamento del PNRR;
5. **DI DARE ATTO CHE**, essendo stata approvata la proposta di project financing con D.G. n. 52 del 04/03/2023 e pubblicato il relativo bando di gara il 31/03/2023, trova applicazione la normativa all'epoca vigente;
6. **DI DARE MANDATO** altresì all'AREA 6, in attesa della definizione della procedura di gara di cui al punto 3 ovvero in caso di mancata aggiudicazione della stessa, ad avviare una procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di sola gestione delle piscine comunali secondo la normativa vigente in materia;
7. **DI DARE ATTO** che fino al completamento delle suddette procedure la gestione possa essere prorogata all'attuale concessionario ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023;
8. **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente eseguibile, stante la scadenza imposta dal finanziamento PNRR.

VISTE le note prot. n. 62064 del 31/08/2023 e prot. n. 69461 del 29/09/2023 con le quali, al solo fine di non interrompere il servizio affidato e di garantire la fruizione delle piscine comunali alla città, veniva richiesto all'attuale Concessionario, in via temporanea e per il tempo strettamente necessario alla definizione delle valutazioni in corso da

parte dell'Amministrazione e comunque non oltre il 30/10/2023, la prosecuzione del servizio affidato agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione rep. n. 5739 del 22/08/2023;

ATTESO che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 258 del 14/09/2017 veniva incaricato il Segretario Generale per l'individuazione e la nomina di una unità di progetto al fine di procedere alla valutazione di tutte le proposte pervenute all'Amministrazione Comunale e riguardanti gli impianti sportivi di proprietà al fine di ottimizzare la loro gestione;
- con la sopra citata deliberazione della Giunta Municipale n. 300 del 31/08/2023 veniva dato mandato all'AREA 6, in attesa della definizione della procedura di gara relativa al project financing ovvero in caso di mancata aggiudicazione della stessa, ad avviare una procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di sola gestione delle piscine comunali secondo la normativa vigente in materia;

VISTO il provvedimento, prot. n. 45988 del 6.10.2014, con il quale si procedeva a costituire una Unità di Progetto per lo svolgimento delle attività inerenti l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi dell'Ente, poiché le problematiche da affrontare, tenuto conto anche della legislazione in materia, sono multidisciplinari e di particolare rilevanza e complessità, e coinvolgono più professionalità all'interno dell'Ente, dovendo provvedere alle diverse fasi procedurali dell'obiettivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione deliberava di concedere in concessione tutti gli impianti sportivi comunali di proprietà dell'Ente ed ha approvato il "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali";

VISTA la legge della Regione Abruzzo n. 27 del 19 giugno 2012, emanata in esecuzione dell'art. 90, comma 25, della legge finanziaria 2003, che disciplina le modalità di affidamento a:

1. Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;
 2. discipline sportive associate;
 3. consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi, anche se ancora non costituiti nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa,
- degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali della regione Abruzzo, non gestiti direttamente dagli stessi;

TENUTO CONTO che la sopra citata legge regionale dispone che i soggetti affidatari della gestione devono essere individuati mediante procedure di evidenza pubblica, previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Unità di Progetto, come sopra richiamata, al termine dei lavori svolti, procedeva, sulla base delle indicazioni e linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione, alla redazione di un unico Allegato "A- Schema di Convenzione per l'affidamento della Concessione" ed un unico allegato "B - Criteri specifici di partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte" e relativa Appendice valevoli per gli impianti sportivi da affidare in concessione;

VISTE il "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2015" come modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 28/21/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

VISTI pertanto lo:

- L'Allegato A - "Schema di convenzione per l'affidamento della concessione dell'impianto sportivo denominato "Piscine Comunali in località Acquaviva";
- L'Allegato B - "Criteri specifici di partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte", Allegato "B",
- L'Allegato 1 - "Costi Ordinari di gestione e relativi ricavi stimati";
- L'Allegato 2 - "Dati del personale";
- L'Allegato 3 - "Valore stimato della concessione ed importo a base di gara"

per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di che trattasi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che testualmente recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

VISTO l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”*;

VISTO che si intende procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione in concessione dell'impianto sportivo sopra richiamato giusta indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 300 del 31/08/2023 nelle more della definizione degli esiti della procedura di finanza di progetto sopra richiamata;

DATO ATTO:

1. Quanto alle finalità del contratto queste sono motivate nei capoversi precedenti;
2. Che ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 36/2023, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiolicloud.it)));
3. Gli elementi essenziali del contratto sono riportati nell'Allegato A – **“Schema di convenzione per l'affidamento della concessione dell'impianto sportivo denominato “Piscine Comunali in località Acquaviva”, nell'Allegato 1 – “Costi Ordinari di gestione e relativi ricavi stimati”, nell'Allegato 2 - “Dati del personale” e nell'Allegato 3 - “Valore stimato della concessione ed importo a base di gara”** facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTO l'Allegato B - **“Criteri specifici di partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte”** facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si indicano i seguenti elementi:

1. **Oggetto della procedura** – La procedura ha per oggetto l'affidamento della concessione dei servizi di gestione delle piscine comunali in località Acquaviva;
2. **Motivazione della procedura** - il fine da perseguire è la prosecuzione del servizio nelle more della definizione della procedura di project financing sopra richiamata;
3. **Valore della concessione** – Il valore della concessione ammonta ad € 1.204.000,00 come definito nel sopra citato Allegato 3 - **“Valore stimato della concessione ed importo a base di gara”**;
4. **Durata della Concessione** - 1 anno dalla data di consegna dell'impianto, con possibilità di proroga per un ulteriore anno e comunque sino all'individuazione di un nuovo affidatario ed alla conseguente decorrenza del nuovo rapporto concessorio (Procedura di finanza di progetto o altra tipologia di affidamento), solo qualora tale nuovo rapporto intervenga prima della scadenza stabilita;
5. **Canone Concessorio** – Ai fini dell'equilibrio economico finanziario e come stabilito nell'allegato 1 – **“Costi Ordinari di gestione e relativi ricavi stimati”** il canone concessorio è fissato in € 10.000,00;
6. **Soggetti ammessi alla gara** – ai sensi della Legge Regionale n. 27/2012 e del “Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” l'affidamento della concessione avverrà in favore di:
 - a) Associazioni o Società Sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
 - b) Discipline Sportive Associate;
 - c) Consorzi, Gruppi e Associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi, anche se ancora non costituiti nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa; in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 per quanto compatibile;
7. **Requisiti del concessionario**
Requisiti di ordine generale.
 - ☒ Non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e che tali situazioni non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati in detta disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'ultimo anno;

8. **Sopralluogo** - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto e per l'esatta conoscenza degli impianti attraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggetto di appalto;
9. **Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione:** ai sensi della Legge Regionale n.27/2012 e del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015, la procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo in argomento avverrà mediante procedura di evidenza pubblica con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente alle condizioni previste dal richiamato Allegato **"B"** **"Criteri specifici di partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte"** facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. **CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
Codice Identificativo di Gara (CIG): **A024B28A33**;
11. **Cauzione provvisoria** – ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo della concessione;
12. **Cauzione definitiva** – La cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023;
13. **Clausola sociale** – L'operatore economico affidatario della concessione, come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023, è impegnato, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa, ad assumere ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento qualora accettino, gli operatori dell'attuale concessionario attualmente utilizzati presso l'impianto natatorio, come indicati nell' **L'Allegato 2 - "Dati del personale"**, ed applicare nei confronti dei medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle attualmente loro applicate e comunque non inferiori al C.C.N.L. di riferimento;

DATO ATTO CHE il servizio di che trattasi verrà inserito nella prossima variazione urgente al programma biennale di servizi e forniture 2023/2024 e relativa variazione al bilancio pluriennale 2023/2025;

RITENUTO di voler nominare Responsabile Unico del Progetto della concessione del servizio di gestione delle piscine comunali in località Acquaviva l'Ing. Coletta Puritani, funzionario dell'Area 6;

RILEVATO CHE:

- 📄 il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;
- 📄 sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:
MISURE GENERALI-MG:
MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
MISURE SPECIFICHE-MS:
MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio
MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;
- 📄 il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal d.P.R. n. 62/2013;

RICHIAMATE, inoltre le norme recate dal d.lgs. n. 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATE le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'Ing. Remo Bernardi, in qualità di Dirigente dell'Area 6 denominata "*Lavori Pubblici e Manutenzioni*", rubricata al n. 76792/2023 del Protocollo Generale dell'Ente e dall'ing. Coletta Puritani, in qualità di RUP dell'intervento di che trattasi, rubricata al n. 76794/2023;

DATO ATTO che il "*Patto di Integrità*", approvato con d.G.C. 30 dicembre 2021, n. 408, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;

VISTO l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTA la L.R. Abruzzo n. 27 del 19/06/2012;

VISTO il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2015 così come modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall'Organo di indirizzo politico;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRECISARE** che gli elementi di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023 e quanto altro imposto per motivare le scelte delle procedure contrattuali, trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- 3) **DI NOMINARE** Responsabile Unico del Progetto della concessione del servizio di gestione delle piscine comunali in località Acquaviva l'Ing. Coletta Puritani, funzionario dell'Area 6;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'oggetto della concessione consiste nel servizio di gestione delle piscine comunali in località Acquaviva;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente dell'Area 6 hanno sottoscritto apposite e separate dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi del d.P.R. n. 62/2013 rispettivamente prot. n. 1673076794 e prot. n. 76792 del 30/10/2023;
- 6) **DI APPROVARE:**
 - **L'Allegato A - "Schema di convenzione per l'affidamento della concessione dell'impianto sportivo denominato "Piscine Comunali in località Acquaviva";**
 - **L'Allegato B - "Criteri specifici di partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte", Allegato "B",**
 - **L'Allegato 1 - "Costi Ordinari di gestione e relativi ricavi stimati";**
 - **L'Allegato 2 - "Dati del personale";**
 - **L'Allegato 3 - "Valore stimato della concessione ed importo a base di gara"**

per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di che trattasi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7) **DI DARE ATTO CHE:**
 - Quanto alle finalità del contratto queste sono motivate nei capoversi precedenti;
 - Che ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 36/2023, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (Piattaforma Telematica) MAGGIOLI A & C Appalti e Contratti e-procurement Portale Appalti in uso del Comune di Teramo ([Portale gare d'appalto|Home \(maggiolicloud.it\)](http://Portale_gare_d'appalto|Home_(maggiolicloud.it)));
 - Gli elementi essenziali del contratto sono riportati nell'Allegato A - "Schema di convenzione per l'affidamento della concessione dell'impianto sportivo denominato "Piscine Comunali in località Acquaviva", nell'Allegato 1 - "Costi Ordinari di gestione e relativi ricavi stimati", nell'Allegato 2 - "Dati del personale" e nell'Allegato 3 - "Valore stimato della concessione ed importo a base di gara" facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si indicano i seguenti elementi:
 - **Oggetto della procedura** - La procedura ha per oggetto l'affidamento della concessione dei servizi di gestione delle piscine comunali in località Acquaviva;
 - **Motivazione della procedura** - il fine da perseguire è la prosecuzione del servizio nelle more della definizione della procedura di project financing sopra richiamata;
 - **Valore della concessione** - Il valore della concessione ammonta ad € 1.204.000,00 come definito nel sopra citato Allegato 3 - "Valore stimato della concessione ed importo a base di gara";
 - **Durata della Concessione** - 1 anno dalla data di consegna dell'impianto, con possibilità di proroga per un ulteriore anno e comunque sino all'individuazione di un nuovo affidatario ed alla conseguente decorrenza del nuovo rapporto concessorio (Procedura di finanza di progetto o altra tipologia di affidamento), solo qualora tale nuovo rapporto intervenga prima della scadenza stabilita;
 - **Canone Concessorio** - Ai fini dell'equilibrio economico finanziario e come stabilito nell'allegato 1 - "Costi Ordinari di gestione e relativi ricavi stimati" il canone concessorio è fissato in € 10.000,00;
 - **Soggetti ammessi alla gara** - ai sensi della Legge Regionale n. 27/2012 e del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali" l'affidamento della concessione avverrà in favore di:
 - 1) Associazioni o Società Sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
 - 2) Discipline Sportive Associate;

- 3) Consorzi, Gruppi e Associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi, anche se ancora non costituiti nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa;
- 4) in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 per quanto compatibile;

■ **Requisiti del concessionario**

Requisiti di ordine generale.

Non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e che tali situazioni non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati in detta disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'ultimo anno;

- **Sopralluogo** - Gli operatori economici possono assumere ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto e per l'esatta conoscenza degli impianti attraverso un sopralluogo facoltativo dei luoghi oggetto di appalto;
- **Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione:** ai sensi della Legge Regionale n.27/2012 e del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015, la procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo in argomento avverrà mediante procedura di evidenza pubblica con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente alle condizioni previste dal richiamato Allegato "B" "**Criteri specifici di partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte**" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **CIG** - Si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:
Codice Identificativo di Gara (CIG): **A024B28A33**;
- **Cauzione provvisoria** – ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo della concessione;
- **Cauzione definitiva** – La cauzione definitiva verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023;
- **Clausola sociale** – L'operatore economico affidatario della concessione, come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023, è impegnato, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa, ad assumere ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento qualora accettino, gli operatori dell'attuale concessionario attualmente utilizzati presso l'impianto natatorio, come indicati nell'**L'Allegato 2 - "Dati del personale"**, ed applicare nei confronti dei medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle attualmente loro applicate e comunque non inferiori al C.C.N.L. di riferimento;

9) **DI DARE ATTO CHE:**

- che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Generale della Città di Teramo con apposizione di firma digitale;
- di dare atto che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Teramo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;
- di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. n. 192/2012";
- il presente atto verrà trasmesso all'ufficio contratti dell'Ente, per le procedure di affidamento, per l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento e per la successiva stipula del contratto;

10) **DI DARE ATTO CHE** il servizio di che trattasi verrà inserito nella prossima variazione urgente al programma biennale di servizi e forniture 2023/2024 e relativa variazione al bilancio pluriennale 2023/2025;

11) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Remo Bernardi

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE

Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3025 del 31/10/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Ing. BERNARDI REMO in data 31/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3025 del 31/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 31/10/2023

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3775

Il 03/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2289 del 31/10/2023 con oggetto: **AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI IN LOCALITÀ ACQUAVIVA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, c. 1 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG A024B28A33**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 03/11/2023.

. . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2289 del 31/10/2023